

Tribunale di Parma

Il Tribunale,

nella sottoindicata composizione collegiale:

Dott. Pietro Rogato, Presidente,  
Dott. Renato Mari, Giudice a latere,  
Dott. Marco Vittoria, Giudice relatore,

letti gli atti,

esaminati i documenti,

sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza del 22.07.2015,

visto il reclamo,

ponderate le difese di parte reclamata,

visto il contenuto del provvedimento reclamato,

osserva quanto segue.

Il provvedimento reclamato va confermato, potendo condividersi - in considerazione - già fatta propria dal Giudice di prime cure - che difetta il *periculum*, lamentato dalla reclamante.

A prescindere dalla interpretazione che si voglia dare all'art. 120 TUB<sup>1</sup>, sì come modificato dalla l. n. 147/13 al secondo comma, l'introduzione della nuova disciplina ha riflessi di natura sostanziale

<sup>1</sup>La modifica apportata ha - sino ad oggi - ricevuto almeno tre letture. Secondo un primo orientamento, il legislatore avrebbe introdotto il divieto di capitalizzazione degli interessi e, soprattutto, di (ogni forma di) anatocismo.

Tale interpretazione risulta ad oggi caldeggiata dalle associazioni dei consumatori e risulta essere stata già recepita da alcune pronunce giurisprudenziali. Così, secondo la giurisprudenza prevalente, la norma avrebbe introdotto il divieto che gli interessi periodicamente capitalizzati possano produrre interessi ulteriori potendo questi - nelle successive operazioni di capitalizzazione - essere calcolati esclusivo sulla sorte capitale. Questa versione se, da un lato, trova conferma nella dichiarata intenzione del legislatore (v. Bossi e Cingera Deputati, ove l'espressa indicazione che la «nuova norma tende a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario») e nelle recenti obiezioni sollevate in sede europea (ove i timori delle istituzioni per le divergenze rispetto a una prassi tollerata in altri paesi), dall'altro canto impatta su una formulazione incapace di fornire all'interprete un precetto di chiara intelligibilità (b) agli operatori indicazioni sicure sui limiti delle deroghe (c) sembra non alludere.

Secondo un'altra opzione interpretativa, sarebbe ancora ammessa (almeno) una (forma di) capitalizzazione, dovendo il CICR definire le modalità operative per il computo degli interessi sulla quota capitale.

Su questa linea interpretativa alcuni commentatori hanno annotato «che la nuova lett. b) del comma 2 dell'art. 120 TUB sembra mantenere in vita, sia pure per una sola volta, la capitalizzazione, dal momento che testualmente si riferisce a interessi «capitalizzati», cioè che si sono tratti in capitale. Sarebbe infatti che nel rapporto di conto si sia verificata una capitalizzazione, ma che dopo, vale a dire «nelle successive operazioni di capitalizzazione» (quelle dei trimestri seguenti, sembra doversi intendere), non possono prodursi «ulteriori interessi composti». Ammesso che sia questa l'interpretazione di un così criptico passaggio normativo ne sfugge il senso (perché una volta sola e per mai?), mentre ne è di immediata comprensione la complessità contabile. Occorre infatti affiancare al conto capitale un conto interessi, al fine di tenere separati nel tempo i due saldi e ciò, ovviamente, sia per i rapporti a credito sia per quelli a debito per la banca. Una conseguenza certa è quindi la profonda modifica del sistema contabile e di software delle banche, con costi che non è difficile prevedere su quali oggetti vengano a scaricarsi. Si immagini un deposito: chi impedisce al depositante, all'indomani della contabilizzazione separata, di trasferire gli interessi sul conto capitale, in modo che essi, di fatto, tornino a diventare, per l'appunto, capitale? E allora a che servono i due conti? Oppure, per contro, in un'operazione di fido in conto corrente, avendo due saldi da farsi rimborsare, che sorte darà la banca alla rimessa accreditata? L'imputerà prima al capitale e poi agli interessi, come consente l'art. 1194 c.c.? E se la rimessa è superiore agli interessi addebitati, darà due imputazioni contabili a fronte di un'unica rimessa?».

Se, infine, un terzo orientamento (quello ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi, quesito n. 80-147/C), «è come se la nuova lettera b) dell'art. 120 TUB avesse stabilito come limite invalicabile per la futura delibera CICR, che gli

diversi, a seconda che si guardi alla disciplina dei contratti già in essere o a quella dei futuri contratti: tale diverso impatto interagisce, a sua volta, in maniera disomogenea con l'iniziativa (le iniziative) dell'odierna reclamante.

In particolare, il primo profilo richiede la necessità di indagare la complessa questione di quali siano gli effetti della introduzione di una disciplina cogente sui rapporti di durata già in corso<sup>3</sup>; il secondo

*interessi che scadono periodicamente vengono assimilati, quanto al trattamento giuridico, al capitale, il quale peraltro sarebbe in diritto di produrre interessi di pieno diritto se non la legge o il titolo dispongano diversamente<sup>4</sup>). Il che probabilmente spiegherebbe la previsione secondo cui "gli interessi ultra vires sono decurtati esclusivamente sulla sorte capitale".*

Considerate le difficoltà ricostruttive, si è quindi fatta avanti l'idea che l'introduzione del divieto di anatocismo sarebbe "sospensivamente condizionata" all'emanazione del regolamento del CICR, sino al quale dovrebbe essersi per buona la disciplina previgente, già fissata dalla delibera 09.02.00, recepita nei contratti in corso: il tutto con la formulazione letterale: in effetti, la formulazione letterale non ha ripristinato *tout court* un divieto, così come desumibile dall'art. 1283 c.c. (come era stato interpretato dalla S.C. alla fine degli anni 'novanta del secolo scorso), ma si è limitata a demandare la predisposizione di una disciplina al CICR, di cui ha circoscritto pesantemente i poteri delegati.

Questo elemento letterale, in uno con l'incapacità di ricavare un universo preventivo immediatamente applicabile, impedirebbero, quindi, una definizione immediata dell'effetto abrogativo, necessariamente appeso all'esercizio del potere regolamentare delegato.

La complessità della situazione risulta viepiù aggravata dalle vicende dell'art. 31, del n. 91/14 che - dopo pochi mesi dall'entrata in vigore della l. n. 147/13 - aveva riscritto l'art. 120 TUB,

- (a) reintroducendo la capitalizzazione annuale degli interessi
- (b) prevedendo, con norma transitoria, che si applicassero ai rapporti pendenti la delibera CICR 09.02.2000, così procedendo al richiamo (in senso formale) ad un provvedimento già abrogato, evidentemente perché la modifica del 2013 non poteva dirsi auto-applicativa.

E' senz'altro da escludere che quella norma - decaduta a seguito della mancata conversione del DL n. 91/14 - possa avere natura e funzione meramente interpretativa, in quanto destinata a ri-espandere una norma abrogata, non certo a definire l'ambito applicativo della norma abrogata. Come chiarito, infatti, dalla C. Cost. affinché una norma interpretativa possa essere considerata costituzionalmente legittima è necessario che si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest'ultima e che non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi del testo.

Sulla impossibilità di fare salvi - anche con norma di legge - gli effetti di un d.l. non convertito assertivamente prodotti dal provvedimento, v. inoltre C. n. 20349/04.

E' giusto il caso di ammettere che la questione è normalmente archiviata sulla base del richiamo all'art. 1339 c.c. - non può trovare soluzione mediante un richiamo (retto e preciso) ad indicazioni sistemiche univoche.

Casi, C. n. 1689/06 ha ritenuto che le norme che reggono alla disciplina della *fiduciaria omnibus* determinasse la nullità sopravvenuta delle obbligazioni sorte dall'ente dopo la modifica intervenuta con l. n. 154/92, siccome non più coperte da un valido titolo negoziale.

Secondo alcuni commentatori la modifica della disciplina cogente potrebbe tutt'al più incidere sugli effetti contrattuali (arg. ex art. 1458 c.c.).

Secondo altri ancora, sarebbe più utile invocare la categoria della *inesigibilità* di una prestazione, pure sorta in base ad un titolo - al momento della conclusione del contratto - valido ed efficace.

Ha invocato l'art. 1339 c.c. seppure schiudendo le porte ad una possibile *rinegoziazione* delle condizioni contrattuali C. n. 11391/97, intervenuta in tema di contratti assicurativi, toccati dall'espansione dei minimi di garanzia dei massimali di polizza (e, conseguentemente, del diritto dell'assicurato di pretendere un supplemento di premio).

Ha introdotto un meccanismo di *rinegoziazione*, seppure "eterodiretta", in tema di mutui, il d.l. n. 7/07, conv. l. n. 40/07, art. 7: *E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si converga che il mutuatario, che viene ad estinguere anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante; 2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto; 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 4. ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza; 5. l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dell'Inscrona, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione di una misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo; 6. in caso di mancato*

profilo pretende che si definisca lo spettro dei poteri inibitori da riconoscersi alle associazioni dei consumatori.

Orbene, è pur vero che, in via generale, un ente rappresentativo degli interessi dei consumatori è legittimato a proporre tutte quelle domande che sono volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali [...] le domande di restituzione e di risarcimento dei danni causati dagli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere l'interesse comune all'intera categoria degli utenti, ai servizi assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale tra l'illecito e il danno, dell'esistenza ed entità potenziale del danno (prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati dai relativi oneri e rischi (cfr. C. n. 17351/11).

In base alle norme vigenti (artt. 37, 139, 140 Cod. Cons.) alle associazioni dei Consumatori va riconosciuta la legittimazione a chiedere in giudizio

- di inibire l'uso delle condizioni generali di contratto se è stata accertata l'abusività ai sensi del Titolo Primo<sup>1</sup> Parte Terza, Cod. Cons. (i.e. ai sensi dell'art. 33 ss. Cod. cit.);

- di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (cfr. artt. 20 ss. Cod. Cons.).

Bisogna tuttavia riconoscere che le iniziative delle Associazioni a tutela dei consumatori possono essere accolte, sino al limite ultimo costituito dalla impossibilità di sovrapporre gli effetti della tutela collettiva alle iniziative, demandate alla volontà del singolo, volte ad avere effetti recuperatori, che incidono sul patrimonio del singolo, individuo, consumatore.

In questa prospettiva, è da escludere che si dia il *periculum* lamentato dall'associazione, sia con riguardo ai contratti in essere, sia con riguardo ai contratti futuri ancora di là da venire.

---

raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce una imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo, sia percentuale, sia stabilita ai sensi dei commi 5 e 6.

Si consideri, inoltre, che, mentre l'art. 1339 c.c. presuppone una norma che veicola un precetto puntuale, la nuova formulazione dell'art. 120 TUB non introduce solo un divieto, ma descrive un più complesso procedimento di revisione delle norme di carattere secondario, già prima demandate alla regolamentazione del CICR.

Esclusa una potenzialità espansiva di tipo analogico delle norme di 'congiuntura', per definizione 'eccezionali' (ai sensi dell'art. 12 disp. prel. c.c.), si dovrà quindi concludere che l'unica potenzialità espansiva del precetto introdotto con l.n. 147/2003 è da riconoscere al divieto di produzione di interessi su interessi, unico precetto realmente, ad oggi, attuato.

<sup>1</sup> Si può osservare che l'inibitoria richiesta in questa sede diverge dal disposto dell'art. 37 cit., e per la semplice ragione che la clausola vessatoria è una clausola che può essere (valida ed efficace) alle condizioni prescritte dall'art. 34.

In questo caso, la Associazione chiede che sia inibito l'uso di una clausola *tout court* ritenuta nulla.

Stando tuttavia il dato sistemico ricavabile dall'art. 139 Cod. Cons. che ha integrato e potenziato le iniziative a carattere inibitorio, è possibile sostenere la potenzialità espansiva in via analogica dell'art. 37.

Quanto ai contratti in essere, non vi sono elementi da cui desumere che l'Istituto di Credito non sia in grado di restituire le somme che l'introduzione della nuova disciplina dovesse dichiarare non dovute. Tale soluzione risulta viepiù ragionevole, ove si ponga mente al fatto che l'iniziativa introdotta non è sovrapponibile all'intera platea dei soggetti interessati, essendo indubbio che il problema dell'anatocismo riguarda tutti i clienti dell'Istituto di credito, non solo i 'consumatori', i cui interessi sono, istituzionalmente, affidati alla rappresentanza dell'ente collettivo<sup>4</sup>.

Quanto, invece, alla tutela inibitoria richiesta, in proiezione, sui contratti ancora da concludere, anche senza speculare sulla distinzione tra clausole vessatorie e clausole nulle, la richiesta risulta, ormai, pressoché assorbita dall'iniziativa di Banca d'Italia, che, con la circolare deliberata del 15.07.2015 (v. produzioni ud. 22.07.2015) - abbandonando la prudenza che aveva caratterizzato l'intervento del 17.10.2014 - nel rivedere le indicazioni in tema di trasparenza ha imposto agli intermediari di eliminare

- ogni riferimento, quale fonte normativa, alla delibera CICK n. 02/02/0
- ogni riferimento a clausole di anatocismo costruite su quella regolamentazione.

Nella confusione che caratterizza l'attuale quadro normativo, il comma (15.10.2015) inserito in quel testo giova agli Istituti di credito per l'aggiornamento e la rivedizione delle condizioni generali e dei formulari, così che il *periculum* lamentato dai reclamanti non può, al momento, dirsi attuale.

Per tutto quanto detto, il reclamo va rigettato, tanto più che, al di fuori di un quadro regolamentare unico e coerente, l'intervento giudiziale rischia di creare disparità tra operatori economici, colpendo solo le banche che siano state convenute in giudizio (e dal momento in cui il provvedimento è stato emesso).

La complessità della materia, l'ambiguità dei testi legislativi, e le oscillazioni giurisprudenziali suggeriscono di compensare interamente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare.

P. Q. M.

rigetta

il reclamo

conferma

il provvedimento emesso il 29.06.2015,

compensa

interamente tra le parti le spese del procedimento cautelare.

<sup>4</sup> La considerazione rende conto della asimmetria che si crea tentando di estendere, *sic et simpliciter*, la disciplina delle clausole vessatorie, che per definizione concerne la stipula di patti in deroga al diritto scritto siglati dai consumatori, ai *atti iuris in rem* nulli, che possono coinvolgere tutte le categorie di contraenti, professionisti o consumatori che siano.

manda

alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Parma, il 24.07.2015

Il Giudice estensore  
(Dott. Marco Vittoria)

Il Presidente  
(Dott. Pietro Roggió)

TRIBUNALE DI PARMA  
30 LUG 2015  
U. P.

**EX PARTE CREDITORIS**